Titolo

Corte federale d'appello – revocazione e revisione – revisione – nuove prove - dichiarazione confessoria stragiudiziale - idoneità

Descrizione

Ai fini della revisione, l'astratta idoneità a costituire una nuova prova ai sensi dell'art. 63, comma 4, lett. a) CGS può essere riconosciuta alla dichiarazione confessoria stragiudiziale. Anche se la dichiarazione confessoria, in quanto resa per iscritto in via stragiudiziale, è provata attraverso l'allegazione del documento che la contiene, allo stesso modo in cui sono prodotte le dichiarazioni testimoniali, sussiste una intrinseca ed oggettiva differente natura di una dichiarazione confessoria stragiudiziale resa per iscritto rispetto ad una dichiarazione testimoniale scritta. Nel primo caso il confitente dichiara fatti a sé sfavorevoli e favorevoli per il soggetto sanzionato; nella dichiarazione testimoniale scritta, invece, un soggetto documenta per iscritto, come nel caso di specie, fatti di cui ha avuto diretta o indiretta notizia, secondo il meccanismo della testimonianza *de visu* o *de auditu*. Dal momento che il motivo di revisione di cui all'art. 63, 4° co., lett. a C.G.S. FIGC consiste nella sopravvenienza o nella scoperta di nuove prove che sole o unite a quelle già valutate dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto, non può negarsi tale astratta idoneità - da verificare poi in concreto nel merito del giudizio di revisione e dunque nella fase rescissoria - alla confessione da parte di un diverso soggetto del compimento, a prescindere dalla sua concreta qualificazione, della condotta invece erroneamente ascritta al soggetto sanzionato.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 38/CFA/2024-2025/G

Presidente

Torsello

Relatore

Marzocco

Riferimenti normativi

art. 63, comma 4, lett. a), CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0038 CFA del 21 ottobre 2024 (Sig. Lion Malaj)